



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Via Vittorio Emanuele, s.n.c. C.F. - C.F.: 86000270834 - P. I.: 00751420837
0941-315252- fax 0941-315235- e-mail: protocollo@comunedimontagnareale.it

ORDINANZA SINDACALE N° 12 DEL 02/05/2018

OGGETTO: Attuazione interventi necessari a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità in caso di emergenza sismica, emergenze incendi e di emergenze a carattere igienico sanitario mediante il miglioramento della transitabilità di alcuni tratti di strade a servizio del territorio.

IL SINDACO

quale Autorità Comunale di protezione civile, ai sensi dell'art.2 della L. n. 225/1992

PREMESSO:

- ✓ **che** il Comune di Montagnareale presenta una conformazione urbanistica a forte densità abitativa e in ordine sparsa;
- ✓ **che** il territorio confina con Comuni che sono stati interessati, anche nel recente passato, da eventi incendiari di notevoli e spropositate dimensioni che si sono estesi fino al nostro territorio;
- ✓ **che** in queste occasioni si è riscontrato che alcuni mezzi delle strutture preposte non hanno potuto raggiungere i luoghi interessati dal fenomeno in quanto la viabilità presenta tratti non sufficientemente idonei al passaggio dei suddetti mezzi;
- ✓ **che** tale criticità ha comportato disagi, rischi agli uomini intervenuti (forze dell'ordine, volontari, ...) e rallentamenti nell'attività prestata dai soccorritori;
- ✓ **che** tali disagi potrebbero far registrare eventi tragici e potrebbero rivelarsi ancor più significativi in caso di eventi sismici nonché nella più probabile circostanza nel verificarsi di un evento sanitario per cui si rendesse necessario l'intervento dei soccorsi; tutto ciò ancor più avvalorato dal fatto che queste zone sono abitate anche da gente anziana e, anche, appartenente alla fascia debole (disabili, ...);

RILEVATO:

- ✓ **che** gran parte dei cittadini hanno fatto pervenire apposita istanza di disponibilità alla cessione dei terreni di loro proprietà al fine di raggiungere l'obiettivo, ovvero attuare interventi necessari a garantire la pubblica incolumità in caso di emergenza sismica, emergenze incendi e di emergenze a carattere igienico sanitario mediante il miglioramento della transitabilità di alcuni tratti di strade a servizio del territorio.

CONSIDERATO:

- ✓ **che** il Sindaco, *quale Autorità Comunale di protezione civile ai sensi dell'art.2 della L. n. 225/1992, nonché ufficiale di pubblica sicurezza*, svolge anche la funzione dei pubblici poteri finalizzata alla salvaguardia dell'equilibrio esistente tra popolazione e territorio da possibili "perturbazioni";
- ✓ **che**, per la prima volta, la legge n. 225/1992 definisce un concetto di protezione civile che non si limita a fronteggiare le conseguenze di situazioni di emergenza, ma comprende attività di previsione e prevenzione, puntualizzando che scopo della Protezione Civile diviene quello di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni derivanti dalle calamità naturali o da quelle causate dall'uomo;
- ✓ **che** tra i servizi indispensabili, rientra anche quello di protezione civile, che diviene un dovere primario per il Comune, perché il servizio indispensabile non riguarda più solo il momento del cosiddetto "soccorso", ma comprende le attività di prevenzione;

RITENUTO:

- ✓ **che** nelle more dell'attivazione di ogni ulteriore intervento da parte degli organi competenti, si rende necessario procedere con urgenza all'esecuzione degli interventi atti a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità in caso di emergenza sismica, emergenze incendi e di emergenze a carattere igienico sanitario mediante il miglioramento della transitabilità di alcuni tratti di strade a servizio del territorio, nonché di ogni altro intervento all'uopo necessario a tutela anche della salute e della pubblica incolumità;
- ✓ **che** il conseguente mancato immediato intervento determina una situazione pregiudizievole per la salute e per la pubblica incolumità che vede costretta questa amministrazione ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTA E ACCERTATA:

- ✓ la disponibilità nonché verificata la competenza ad intervenire in condizioni di emergenza della individuata ditta individuale Romano Antonio Sempre di Più, con sede in c.da Montecarusu, 12 – 98060 Montagnareale (ME) – P. IVA 03516060831;

PRESO ATTO delle dichiarazioni dei proprietari dei terreni limitrofi alla viabilità esistente e della disponibilità alla cessione dei terreni per le finalità di cui in argomento;

ACCERTATO che la sopra citata ditta si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di che trattasi;

CONSIDERATO che non è necessario, data l'urgenza del provvedere, la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, come previsto dall'art. 7 della L. n. 241/90;

VISTO gli articoli 50 comma 5 del TUEL e gli art.li 13 e 32 della legge 833 del 23.12.1978;

VISTO l'art. 50 del T.U.E.L.;

CONSIDERATO che, nel caso specifico, non è possibile ricorrere agli strumenti previsti in via ordinaria dal legislatore;

VISTO l'art. 176 del D.P.R. 207/2010 come modificato dal D.L.vo n. 50/2016 e dal D.L.vo n. 56/2017 e il regolamento comunale vigente in materia di contratti pubblici;

VISTO l'Art. 54 comma 2 del Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs.18 Agosto 2000 n.267);

RITENUTO di dover adottare un provvedimento contingibile ed urgente per motivi di protezione civile ed a carattere igienico sanitario così come previsto dall'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

RICHIAMATO l'O.E.E.LL. vigente nella Regione siciliana;

ORDINA

1. Alla ditta individuale Romano Antonio Sempre di Più, con sede in c.da Montecarusu, 12 – 98060 Montagnareale (ME) – P. IVA 03516060831, di procedere all'esecuzione degli interventi atti a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità in caso di emergenza sismica, emergenze incendi e di emergenze a carattere igienico sanitario mediante il miglioramento della transitabilità di alcuni tratti di strade a servizio del territorio, nonché di ogni altro intervento all'uopo necessario a tutela anche della salute e della pubblica incolumità per un importo presumibile stimato pari a € 13.000,00 iva inclusa;

DISPONE:

2. di conferire l'incarico di Responsabile del procedimento e responsabile per l'esecuzione al Geom. Saverio Sidoti;
3. Il rapporto contrattuale, da formalizzarsi ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.l.vo n.163/2006 e ss.mm.ii. dovrà caratterizzarsi da assoluta trasparenza, completezza, precisione, correttezza e da altrettanta assoluta osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutte le altre che regolano gli appalti pubblici nella Regione Siciliana, per quanto non derogato per queste ultime;
4. Notificare copia della presente:
 - Alla ditta per la regolamentazione del Servizio;
 - Agli Enti preposti per quanto di competenza.

La forza pubblica e gli altri soggetti sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Per le violazioni alla presente Ordinanza Sindacale, fatte salve le disposizioni penali, si applicano le norme previste dalla Legge 689/81. In caso di recidiva le sanzioni amministrative indicate sono aumentate al massimo fino al triplo e si applicano automaticamente al momento dell'accertamento, da parte dell'Organo accertatore, previa acquisizione dei dati di cui sopra presso gli Organi di Vigilanza. Le somme introitate dall'applicazione delle sanzioni di cui alla presente Ordinanza sono devolute all'Ente.

Dalla Residenza Municipale li, 30/04/2018

